



**Studio Chirico**  
Commercialisti Associati

## **CIRCOLARE INFORMATIVA MAGGIO N. 5/2026**

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti scadenti dal 16 maggio al 15 giugno 2026. Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7 D.L. 70/2011.

### **Versamenti Iva mensili e trimestrali**

Scade il 18 maggio il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile (codice tributo 6004) ovvero per il primo trimestre (codice tributo 6031).

### **Versamento dei contributi Inps**

Scade il 18 maggio il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

### **Versamento dei contributi Inail**

Scade il 18 maggio il termine per il versamento della seconda rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2025 e la quota di acconto del 2026.

### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro il 18 maggio i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di aprile.

**Inps - contributi dovuti da artigiani e commercianti**

Scade il 18 maggio il versamento dei contributi fissi relativi al primo trimestre 2026 per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps.

**Enasarco: versamento contributi**

Scade il 20 maggio il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il primo trimestre 2026.

**Presentazione elenchi Intrastat mensili**

Scade il 25 maggio, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

**LIPE 1° trimestre 2026**

Scade il 1° giugno (ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del I trimestre 2026, considerato che il 31 maggio cade di domenica) il termine per la comunicazione telematica all'AdE dei dati relativi alla liquidazione Iva del primo trimestre 2026, sia per i contribuenti mensili che per i contribuenti trimestrali.

**Imposta di bollo**

Scade il 1° giugno il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2026 complessivamente di importo superiore a euro 5.000 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di euro 2.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 11 maggio 2026

## **DAL 15 GIUGNO PAGAMENTI DELLE FATTURE DEI PROFESSIONISTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON PRIORITÀ AI DEBITI SCADUTI**

L'articolo 1, co. 725, Legge 199/2025 ha introdotto con decorrenza 15 giugno 2026 una nuova disposizione, innovando la disciplina relativa alle verifiche che le pubbliche amministrazioni devono effettuare prima di disporre pagamenti a favore degli esercenti arti e professioni.

Le Pubbliche Amministrazioni devono verificare, a partire dal 15 giugno 2026, se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, il pagamento a favore del professionista dovrà essere effettuato:

- in favore dell'agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
- in favore del beneficiario nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.

Tale disposizione non è applicabile ai professionisti che hanno in essere un piano di dilazione (non decaduto) e nemmeno nelle casistiche per le quali sono state presentate le istanze di rottamazione (non decaduta).

Ad oggi è stata pubblicata la circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026 che ha fornito i primi chiarimenti sulla procedura che le Pubbliche Amministrazioni adotteranno prima di effettuare i pagamenti:

- la verifica preventiva delle eventuali inadempienze derivanti da cartelle di pagamento viene effettuata per tutti i compensi da corrispondere agli esercenti arti e professioni, indipendentemente dall'importo, quindi anche per pagamenti inferiori a euro 5.000;
- la nuova norma interessa qualsiasi soggetto rientrante nella nozione di esercente arte o professione ai sensi dell'articolo 54, Tuir ed è indipendente dalla data di acquisizione delle prestazioni professionali.

Pertanto, qualora siano verificate inadempienze, rientrano nella nuova disposizione normativa tutti i pagamenti effettuati dal 15 giugno in avanti, anche se riferiti a note pro-forma o fatture elettroniche emesse in data antecedente.

Si attende entro la data di entrata in vigore della disposizione anche la pubblicazione di una circolare esplicativa da parte dell'Agenzia delle Entrate, che chiarisca gli aspetti ancora dubbi relativi a tale disciplina.

## **DEFINITA LA SPETTANZA DEL CREDITO 5.0 PER LE IMPRESE “BLOCCATE” A CAUSA DELL’ESAURIMENTO DELLE RISORSE**

L'articolo 1, D.L. 42/2026 ha modificato l'articolo 8, D.L. 38/2026 disponendo la spettanza definitiva del credito di imposta 5.0 per le imprese che avevano presentato la domanda di accesso e avevano ricevuto la conferma che l'investimento rientrasse nei requisiti di ammissibilità previsti.

L'ammontare spettante è stato definito nella misura dell'89,77% di ciò che era stato richiesto “*ab origine*” presentando le comunicazioni sulla piattaforma del GSE e delle spese di formazione del personale.

Non sono più comprese nell'agevolazione le spese sostenute per gli obblighi di certificazione.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare del credito d'imposta fruibile in compensazione (comunicato dal GSE all'Agenzia delle entrate) sul proprio cassetto fiscale, nella sezione Crediti e contributi.

E' stato istituito il codice tributo 7079 denominato “Credito di imposta – Transizione 5.0 – art.8 D.L. 38/2026” da utilizzare per l'utilizzo in compensazione tramite F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel/Fisconline) relativo al credito d'imposta presente sul cassetto fiscale.

Dal punto di vista contabile, quindi, si può iscrivere il contributo in conto impianti non imponibile (né ai fini Ires né ai fini Irap), da scontare nel corso degli anni lungo l'arco temporale di ammortamento dell'investimento che ha generato l'agevolazione (o lungo la durata del contratto nel caso di leasing).

### **Gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026**

Si segnala che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 l'agevolazione 5.0 non viene più fruita mediante credito di imposta, ma si configura come una maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili riferiti agli investimenti in beni strumentali digitali e interconnessi effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La nuova agevolazione è rivolta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali (materiali o immateriali) destinati a strutture produttive localizzate sul territorio italiano.

Sono escluse dal beneficio le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ed altre procedure previste dal codice della crisi, o ancora imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Le imprese ammesse al beneficio sono tenute al rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

## BENEFICI PREMIALI ISA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2025

Con provvedimento n. 123160/2026 del 22 aprile scorso, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale cui sono collegati i benefici premiali Isa, confermando l'impianto già applicabile per i periodi d'imposta precedenti.

Tale provvedimento esplica efficacia a partire dal 2025.

Si ricorda che i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, con riferimento alle annualità oggetto di adesione, possono beneficiare di tutti i benefici premiali, indipendentemente dal risultato ISA conseguito.

Per tutti gli altri contribuenti, i benefici premiali sono ottenibili solamente in presenza di un voto "minimo", individuato annualmente da un apposito provvedimento direttoriale, almeno pari a 8; in particolare, detti vantaggi possono essere ottenuti, alternativamente:

- conseguendo un determinato risultato Isa in relazione all'annualità 2025;
- verificando un risultato medio del biennio 2024-2025.

Beneficio	Voto minimo periodo d'imposta 2025	Voto medio periodo biennio 2024-2025
Esonero visto compensazione crediti Iva ≤ 70.000 euro (50.000 euro annui imposte dirette e Irap)	9	9
Esonero visto compensazione crediti Iva ≤ 50.000 euro (20.000 euro annui imposte dirette e Irap)	8	8,5
Esonero visto/garanzia rimborsi Iva (fino a 70.000 euro)	9	9
Esonero visto/garanzia rimborsi Iva (fino a 50.000 euro)	8	8,5
Esclusione disciplina società di comodo	9	9
Esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici	8,5	9
Anticipazione 1 anno termini di decadenza accertamento	8	-
Esclusione determinazione sintetica del reddito	9	9

Il conseguimento di tali risultati in esito alla compilazione del modello Redditi 2026 permette l'ottenimento dei benefici premiali richiamati, ricordato che:

- i vantaggi in merito all'utilizzo dei crediti Iva riguardano il prossimo anno, quindi il credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva 2027 (per l'anno 2026) e relativi ai modelli TR dei primi 3 trimestri 2027.

Al riguardo sono state previste 2 soglie: per i crediti Iva fino a 50.000 euro è sufficiente un voto puntuale di 8 e medio di 8,5, mentre per i crediti superiori a 50.000 euro e fino a 70.000 euro è necessario un voto puntuale di 9 o medio di 9;

- i vantaggi in merito all'utilizzo dei crediti relativi alle imposte dirette riguardano invece i crediti relativi al 2025, spendibili già nel 2026.

Anche qui sono state previste 2 soglie: per i crediti fino a 20.000 euro è sufficiente un voto puntuale di 8 e medio di 8,5, mentre per i crediti superiori a 20.000 euro e fino a 50.000 euro è necessario un voto puntuale di 9 o medio di 9;

- analoga impostazione riguarda anche la possibilità di chiedere a rimborso i crediti Iva (quello sca-

turente dalla dichiarazione Iva 2027 per l'anno 2026 ovvero per i crediti dei primi 3 trimestri 2027 risultanti dai modelli TR che saranno presentati) senza apposizione del visto di conformità e senza fornire apposita garanzia.

Sono state previste 2 soglie: per rimborsi fino a 50.000 euro è sufficiente un voto puntuale di 8 e medio di 8,5, mentre per i crediti superiori a 50.000 euro e fino a 70.000 euro è necessario un voto puntuale di 9 o medio di 9;

- l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative si applica per le società che hanno ottenuto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 in relazione all'annualità 2025, ovvero calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2024 e 2025 (in tal caso non è quindi richiesto alcun incremento nel risultato della media);
- è prevista l'esclusione dalla possibilità di subire accertamenti basati su presunzioni semplici, ottenendo un voto puntuale sul 2025 pari a 8,5, ovvero ottenendo un livello medio di affidabilità fiscale, per il 2024 e 2025, almeno pari a 9;
- l'esclusione dall'applicazione dell'accertamento sintetico (redditometro) si applica, oltre che ai soggetti che hanno ottenuto un voto puntuale sul 2025 pari a 9, anche ai contribuenti che abbiano ottenuto un livello medio di affidabilità fiscale, per il 2024 e 2025, almeno pari a 9 (anche in tal caso nel risultato della media non è richiesto alcun incremento); tale previsione comporta che detto accertamento, per essere contestato al contribuente, deve prevedere un maggior reddito accertabile pari almeno a 2/3 di quello già dichiarato.

Per quanto riguarda il beneficio della riduzione di un anno dei termini di accertamento (limitatamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati), il beneficio è calcolato solamente in via "puntuale" per l'anno 2025 senza possibilità di "mediare" i punteggi ottenuti per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

In merito alla fruibilità dei descritti benefici premiali, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i benefici stessi spettano a condizione che i dati comunicati siano corretti (e come tali fedeli) e completi. Ciò sta a significare che se in un secondo momento (in sede di controllo), è accertato che i dati comunicati non sono corretti con conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (ad esempio al di sotto dell'8), l'eventuale compensazione del credito Iva diviene indebita; tale circostanza comporta il recupero del credito indebitamente compensato oltre alla sanzione del 30%.

Si ricorda, infine, che con la risposta a interpello n. 31/E/2020 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il livello di affidabilità fiscale rilevante è quello che deriva non solo dalla dichiarazione presentata nei termini ordinari, bensì anche da quella tardiva (presentata entro i 90 giorni dalla scadenza).

## **ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE**

Il prossimo 31 maggio 2026 scade il termine per avvalersi dell'estromissione agevolata degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale, nella finestra temporale riaperta dalla Legge 30/12/2025 n. 199, art. 1, co. 41.

La disposizione consente, al ricorrere dei requisiti previsti, di far fuoriuscire determinati immobili dal patrimonio dell'impresa individuale mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8% della differenza tra il valore normale del bene e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

### **Soggetti interessati**

L'agevolazione riguarda gli imprenditori individuali. In particolare, sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nelle precedenti riaperture della disciplina, possono avvalersi dell'estromissione i soggetti che:

- rivestono la qualifica di imprenditore individuale alla data richiesta dalla norma;
- mantengono tale qualifica alla data dalla quale decorrono gli effetti dell'estromissione.

Per la riapertura attualmente in vigore, la norma richiede che gli immobili siano posseduti alla data del 30 settembre 2025 e che l'estromissione sia posta in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.

Alla luce dell'impostazione già chiarita dall'Agenzia nelle precedenti edizioni dell'istituto, occorre prestare particolare attenzione ai casi in cui, prima del 1° gennaio 2026, sia venuta meno la qualifica di imprenditore individuale, ad esempio per cessazione dell'attività ovvero per situazioni che comportino la fuoriuscita dell'unica azienda dalla sfera imprenditoriale.

La prassi ha inoltre chiarito, per le annualità precedenti, che la facoltà può spettare anche:

- all'erede dell'imprenditore individuale deceduto dopo la data di possesso individuata dalla norma, purché prosegua l'attività in forma individuale;
- al donatario dell'azienda che continui l'esercizio dell'impresa del donante.

### **Ambito oggettivo: quali immobili possono essere estromessi**

L'agevolazione riguarda i beni immobili strumentali di cui all'art. 43 co. 2 Tuir.

Rientrano, in particolare, gli immobili strumentali per destinazione, ossia quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa.

La prassi dell'Agenzia ha chiarito che, per questa categoria, rilevano gli immobili utilizzati in modo esclusivo e diretto nell'attività dell'imprenditore.

Rientrano, inoltre, gli immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, ossia gli strumentali per natura.

Secondo i chiarimenti resi dall'Agenzia, rientrano in tale categoria gli immobili appartenenti ai gruppi catastali B, C, D, E e la categoria A/10, qualora la destinazione a ufficio risulti prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Per gli immobili strumentali per natura, la strumentalità permane anche se il bene non è utilizzato direttamente dall'imprenditore, o è concesso in locazione o comodato.

Non possono beneficiare dell'estromissione agevolata gli immobili che:

- costituiscono beni merce;

- non sono strumentali, né per natura né per destinazione, anche se indicati nell'inventario;
  - risultano già ceduti o già destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa anteriormente alla data di decorrenza degli effetti;
  - sono detenuti in leasing alla data richiesta dalla norma, poiché manca il requisito del possesso.
- Occorre inoltre prestare attenzione agli immobili ad uso promiscuo, che non presentano il requisito dell'utilizzo esclusivo richiesto per gli immobili strumentali per destinazione.

### **Requisito temporale e decorrenza degli effetti**

Per la disciplina in vigore nel 2026, la norma prevede espressamente che:

- gli immobili devono essere posseduti al 30 settembre 2025;
- l'estromissione deve essere effettuata dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026;
- gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Il termine del 31 maggio 2026 rappresenta quindi la scadenza entro la quale occorre aver posto in essere il comportamento idoneo ad esercitare l'opzione.

### **Imposta sostitutiva**

L'estromissione agevolata si perfeziona mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8% della differenza tra:

- il valore normale dell'immobile;
- il valore fiscalmente riconosciuto del medesimo bene.

La disciplina richiamata dalla legge vigente non prevede, per questa fattispecie, aliquote differenziate: l'aliquota applicabile è quindi l'8%. Resta fermo che, sotto il profilo ordinario, l'estromissione configura la destinazione del bene a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, con emersione della plusvalenza secondo le regole generali; il regime agevolato consente di assoggettare tale differenziale alla predetta imposta sostitutiva.

### **Esercizio dell'opzione**

Secondo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, l'agevolazione richiede l'esercizio di un'apposita opzione. Nelle precedenti riaperture, l'Amministrazione ha chiarito che l'opzione si perfeziona con l'indicazione in dichiarazione dei redditi:

- dei valori dei beni estromessi;
- della relativa imposta sostitutiva.

Pertanto, sotto il profilo pratico, è necessario:

- verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi;
- individuare il bene o i beni da estromettere;
- determinare correttamente il valore fiscalmente riconosciuto e il valore da assumere ai fini del calcolo dell'imposta;
- recepire l'operazione nella contabilità e nella dichiarazione dei redditi.

### **Comportamento concludente e rilevazione contabile**

La prassi amministrativa ha riconosciuto rilievo ai comportamenti concludenti, ferma restando la necessità di un corretto riscontro documentale e contabile dell'operazione.

In concreto, è opportuno che l'estromissione sia adeguatamente supportata da:

- annotazioni contabili e/o inventariali coerenti;

- aggiornamento del registro dei beni ammortizzabili, ove tenuto;
- documentazione interna idonea a comprovare la volontà di estromettere il bene entro il termine di legge.

### **Dichiarazione dei redditi**

Come sopra evidenziato, l'opzione assume rilievo anche in sede dichiarativa.

La prassi dell'Agenzia ha inoltre precisato, con riferimento alle precedenti annualità, che l'eventuale mancata compilazione della corrispondente sezione del modello dichiarativo può essere sanata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, secondo le regole richiamate dalla stessa Amministrazione.

### **IVA**

Ai fini IVA, l'estromissione dell'immobile strumentale dal patrimonio dell'impresa realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Il profilo IVA, pertanto, va esaminato caso per caso, in relazione alla natura del bene e al relativo regime applicabile.

### **Scadenze di versamento**

Per i soggetti che si avvalgono della riapertura prevista per il 2026, i versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati:

- entro il 30 novembre 2026, per la prima rata;
- entro il 30 giugno 2027, per la seconda rata.

La norma richiama le modalità di versamento già previste dalla disciplina originaria.

La prassi dell'Agenzia, con riferimento alle precedenti riaperture, ha inoltre chiarito che l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva non impedisce il perfezionamento dell'estromissione, fermo restando il recupero dell'imposta non versata e la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.